

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto denominato "Multirischi Casa e Famiglia" assicura, su base opzionale, diverse tipologie di rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di una famiglia. Ciascuna tipologia di rischio è assicurabile con una copertura specifica in base a libera scelta e alle specifiche esigenze assicurative.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Sezione Incendio:** Le coperture assicurative previste nella presente Sezione proteggono l'abitazione e quanto in essa contenuto, da una serie di eventi quali ad esempio, incendio, esplosione, vento, grandine, ed altro, anche se sei in affitto.
- ✓ **Sezione Furto e Rapina:** Le garanzie previste nella presente Sezione proteggono contro il furto e la rapina di quanto contenuto nell'abitazione assicurata.
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile:** Le coperture previste dalla presente Sezione proteggono dai danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato e dai suoi familiari nell'ambito del tempo libero e della vita familiare domestica.
- ✓ **Sezione Infortuni:** Le coperture assicurative previste nella presente Sezione tutelano dagli infortuni subiti dai componenti il nucleo familiare nello svolgimento delle attività professionali (solo il Contraente) e non professionali.
- ✓ **Sezione Malattia:** Le coperture assicurative previste nella presente Sezione garantiscono il pagamento di un'indennità giornaliera a seguito di ricovero in Istituto di Cura per intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio.
- ✓ **Sezione Tutela Legale:** Le garanzie assicurative previste nella presente Sezione coprono le spese che l'Assicurato deve affrontare per la difesa dei suoi diritti, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale, per controversie inerenti le attività della vita privata.
- ✓ **Sezione Assistenza:** Le coperture assicurative previste nella presente Sezione garantiscono la prestazione di servizi di assistenza per le riparazioni inerenti l'abitazione assicurata o prestazioni a favore delle persone che compongono la famiglia residente sempre nell'ubicazione assicurata.

L'Impresa di assicurazione risarcisce i danni o indennizza il Contraente fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cd. massimale/capitale assicurato) con riferimento a ciascuna garanzia.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Sezione Incendio:** Le garanzie non sono valide per fabbricati costruiti in materiali combustibili; fabbricati ubicati fuori dal territorio italiano; fabbricati adibiti per meno di 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni, uffici e studi professionali.
- ✗ **Sezione Furto e Rapina:** E' esclusa la copertura dei beni posti all'aperto. Inoltre, le garanzie di questa sezione sono valide solo se i fabbricati sono costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia.
- ✗ **Sezione Responsabilità Civile:** La polizza non comprende i danni al coniuge, ai genitori, ai figli dell'assicurato e a qualsiasi altro parente od affine se conviventi con gli assicurati, cagionati dalle persone che rivestono la qualifica di assicurati. Non si considerano terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione e le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli Assicurati, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.
- ✗ **Sezione Infortuni:** Le garanzie non sono valide per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. Sono inoltre esclusi il suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo dell'Assicurato.
- ✗ **Sezione Malattia:** Non sono comprese in garanzia le conseguenze dirette di infortuni, nonché di malattie (quindi anche stati patologici) che abbiano dato origine a cure, o esami, o diagnosi anteriori alla stipulazione della polizza. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere.
- ✗ **Sezione Tutela Legale:** La polizza non copre le spese legali per le vertenze riguardanti materia fiscale/legale, nonché quelle relative a controversie tra le persone assicurate e l'Impresa di Assicurazione.
- ✗ **Sezione Assistenza:** Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle prestazioni decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previste esclusioni e le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.
- ! Relativamente alla Sezione Assistenza tutte le prestazioni di assistenza non possono essere fornite più di tre volte per periodo di copertura assicurativa.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione Incendio:** la copertura opera all'indirizzo indicato in polizza.
- ✓ **Sezione Furto e Rapina:** la copertura opera per le cose assicurate che si trovino nell'abitazione indicata in polizza o, in caso di garanzia Scippo, ovunque avvenga tale evento dannoso.
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile:** la copertura è operante in tutto il mondo.
- ✓ **Sezione Infortuni:** le garanzie sono valide in tutto il mondo.
- ✓ **Sezione Malattia:** le garanzie sono valide in tutto il mondo.
- ✓ **Sezione Tutela Legale:** la copertura opera per i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa nel caso di danni extracontrattuali o di procedimento penale; nei Paesi della Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale.
- ✓ **Sezione Assistenza:** Le prestazioni operano in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Paesi dell'Unione Europea. Non operano negli stati che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza oppure la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

La prima rata di premio deve essere pagata al momento della sottoscrizione del contratto, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Puoi pagare il premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore;
- addebito automatico sul c/c bancario qualora il contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit.

Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva.

La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.

Relativamente alla Sezione Malattia sono previsti casi con termini di aspettativa (detti anche "carenze") per cui la copertura assicurativa inizia:

- dal 30° giorno successivo, per le malattie;
- dal 300° giorno successivo per il parto e per le patologie varicose manifestatesi dopo la stipulazione della polizza.

Per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante - con il termine di aspettativa di 90 giorni - soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto della polizza.

Relativamente alla Sezione Tutela Legale sono presenti periodi di carenza contrattuale, ossia dei periodi durante i quali la copertura non opera: la garanzia opera per i sinistri che insorgono trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata - o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire all'Impresa o all'agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 60 giorni (30 se sei consumatore sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 206/2005 "Codice del Consumo") rispetto alla scadenza anniversaria

In caso di polizza poliennale, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile puoi altresì recedere dal contratto trascorsi i primi 5 anni di durata, sempre mediante lettera raccomandata - o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire all'Impresa o all'agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Tranne che per la Sezione Malattia il recesso è inoltre possibile a seguito di pagamento di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento sia limitatamente alla Sezione contenente le coperture assicurative interessate dal sinistro medesimo, sia dall'intero contratto; il recesso per sinistro deve essere comunicato con preavviso di 30 giorni.